

COMUNE DI ENDINE GAIANO

(Provincia di Bergamo)

Verbale del 11/11/2015.

Oggetto: *Parere sulla proposta di variazione di assestamento al bilancio di previsione 2015-2017 e verifica degli equilibri di bilancio*

II REVISORE

Vista la proposta di deliberazione sottoposte all'organo di revisione relative alle variazioni di assestamento e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2015;

Richiamata la delibera consiliare n 16 del 22/04/2015, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2015;

Richiamata la delibera consiliare n 27 del 18/05/2015, relativa all'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014.

Visti gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

ESPRIME

l'allegato parere sulla verifica degli equilibri di bilancio e sulla variazione di assestamento di bilancio, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Endine Gaiano lì, 11 novembre 2015

L'organo di revisione

Carla Visioli

ALLEGATO AL VERBALE DEL 11/11/2015 DELL'ORGANO DI REVISORE DEL COMUNE DI
ENDINE GAIANO (BG)

L'organo di revisione

Premesso che:

a) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione *“lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”*, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

c) l'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;

d) l'articolo 175, comma 9-ter, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che per l'esercizio 2015 gli enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione applicano la disciplina concernente le variazioni di bilancio contenuta nell'art. 175 del Tuel in vigore nell'esercizio 2014;

e) l'articolo 232, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, individua una disciplina particolare per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i quali possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017;

f) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che *al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede “vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione”*;

Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che:

- per l'esercizio 2015 l'assestamento generale di bilancio per gli enti non sperimentatori resta fissato al 30 novembre 2015 e che pertanto entro la data del 31 luglio 2015 occorre procedere unicamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio adottando contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio;
- in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla entro tale data. A tal proposito Arconet in risposta alla faq n. 7, ha precisato che: "l'articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l'articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno (per l'anno 2015, entro il 31 ottobre). Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi.";
- per il riequilibrio possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e che ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.
- per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31/7/2015.

Rilevato che:

- 1) permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie variazioni compensative del bilancio 2015, che rispettano gli equilibri di bilancio;
- 2) non si profilano ulteriori variazioni nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014;
- 3) la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- 4) sono rispettate le disposizioni dell'art.1, comma 557 della legge 27/12/2006 n.296 e successive modificazioni;
- 5) è rispettato il limite di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 per le spese del personale a tempo determinato, con convenzione e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- 6) il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato opportunamente adeguato;
- 7) non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso;
- 8) non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;
- 9) Si è reso necessario un accantonamento a Fondo Rischi per il disavanzo del Consorzio Servizi della Val Cavallina causato dalla precaria situazione di bilancio del Consorzio evidenzia nell'assemblea del Consorzio medesimo;

Esprime

- parere favorevole alla variazione di assestamento di bilancio per l'esercizio finanziario in corso così riassunta:
- parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

entrate	<i>maggiori</i>	<i>minori</i>	saldo	<i>equilibrio</i>	<i>equilibrio</i>
	<i>entrate</i>	<i>entrate</i>		<i>corrente</i>	<i>c. capitale</i>
Parte corrente	97.500,00	8.000,00	89.500,00		
Parte capitale	8.000,00		8.000,00	9.600,00	
Avanzo di amm.ne	126.550,70		126.550,70	232.050,70	-
			-		-
totale entrate	232.050,70	8.000,00	224.050,70	241.650,70	-
spese	<i>maggiori</i>	<i>minori</i>			
	<i>spese</i>	<i>spese</i>			
Parte corrente	110.568,14	9.600,00	100.968,14	8.000,00	
Parte capitale	123.082,56		123.082,56	233.650,70	
totale spese	233.650,70	9.600,00	224.050,70	241.650,70	-
			saldo	-	-

Accerta

a) l'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato d'amministrazione.

L'organo di revisione
Carla Visioli